



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: [www.figctrento.it](http://www.figctrento.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Presidente: [sgrassi@figctrento.it](mailto:sgrassi@figctrento.it)  
Calcio a 5: [calcio5\\_tn@figctrento.it](mailto:calcio5_tn@figctrento.it)  
Attività di Base: [attivatabase\\_tn@figctrento.it](mailto:attivatabase_tn@figctrento.it)

Segreteria: [info@figctrento.it](mailto:info@figctrento.it) - [info@pec.figctrento.it](mailto:info@pec.figctrento.it)  
Attività Scolastica: [attivatascolastica\\_tn@figctrento.it](mailto:attivatascolastica_tn@figctrento.it)

Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2022/2023

## Comunicato Ufficiale N° 69 del 05 gennaio 2023

### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.</b>	<b>1748</b>
1.1 CIRCOLARE N. 55 - CIRCOLARE N. 45-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	1748
1.2 CIRCOLARE N. 56 - CIRCOLARE N. 1-2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	1750
1.3 PROTOCOLLO F.I.G.C. 2022/2023 DILETTANTI VERSIONE 1	1765
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 - MODULI DESIGNAZIONE CARICHE ELETTIVE ASSEMBLEA CR PIEMONTE VALLE D'AOSTA	1765
<b>2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE</b>	<b>1765</b>
2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	1765
<b>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO</b>	<b>1766</b>
3.1 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVITÀ AL VIRUS SARS-COV2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA"	1766
3.2 ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE E STRAORDINARIA ELETTIVA 28.01.2023	1767
3.3 CHIUSURA UFFICI C.P.A. DI TRENTO	1767
3.4 RIMBORSO DI EURO 50,00.= PER VISITE MEDICO SPORTIVE UNDER 18 ESEGUITE DA STRUTTURE PRIVATE	1767
3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 23 FEMMINILE	1767
3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CATEGORIA JUNIORES	1768
<b>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO</b>	<b>1769</b>
4.1 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2022/2023	1769
4.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - GUIDA TORNEI 2022/2023	1769
4.3 CONVOCAZIONE CFT 09/01/2023	1770
4.4 RADUNO SELEZIONE TERRITORIALE CALCIO + UNDER 15 FEMMINILE – MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023	1772

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.**

### **1.1 CIRCOLARE N. 55 - CIRCOLARE N. 45-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND**



30 Dicembre 2022

Ai Comitati della L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

#### **CIRCOLARE n. 55** **Stagione Sportiva 2022/2023**

**Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” –  
Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 –  
Lavoro Sportivo**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 45-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

## CIRCOLARE N. 45 – 2022

**Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” –  
Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 – Lavoro Sportivo –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, cd. *Decreto Milleproroghe*, il cui articolo 16 prevede proroga di termini in materia sportiva.

**Il comma 1 dell’art. 16** stabilisce che al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’art. 51, comma 1, le parole: “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- b) all’art. 52, comma 1, le parole “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- c) all’art. 52, comma 2-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”.

Per effetto delle disposizioni recate dal comma 1 del D.L. in oggetto, le norme del D. Lgs. n. 36/2021, integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, **entreranno in vigore soltanto dal prossimo 1° luglio 2023.**

Inoltre, a modifica dell’art. 52, comma 1, le norme previste dallo stesso comma 1 dell’art. 52 (Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 Legge 16 dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far tempo **dal 1° luglio 2023.**

Infine, è **prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023** l’abrogazione delle disposizioni recate dall’art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono **redditi diversi**, tra l’altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di “*co.co.co.*” di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

**Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 198** in oggetto dispone in materia di vincolo sportivo, modificando il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, che, di conseguenza, è il seguente: “**Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.**”

**Il comma 3** dell’art. 16 del D.L. in oggetto prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del mandato del Presidente e degli Organi dell’Istituto per il Credito Sportivo.

**Il comma 4** dell’art. 16 del D.L. n. 198, stabilisce che la concessione alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono **prorogate al 31 dicembre 2024.**

Infine, il comma 5 dello stesso art. 16 autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a movimenti finanziari.

**1.2 CIRCOLARE N. 56 - CIRCOLARE N. 1-2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND**



Roma, 3 gennaio 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

**CIRCOLARE N° 56**

**Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 1 – 2023**

**Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – S.O. n. 43 - è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023 – il cui art. 1 consta di 903 commi.

**Le disposizioni riguardanti lo sport sono riportate nei commi 160, 161 e da 613 a 629.**

**Il comma 160** - del quale è stata data notizia già con la **Circolare LND n. 54 del 28 dicembre 2022** - stabilisce che i versamenti delle ritenute e delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IVA dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche, e già più volte sospesi, da ultimo con l'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, fino al 22 dicembre 2022, si considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data del 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023: in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Il successivo **comma 161** stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, si decade dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e interessi ordinari.

**Il comma 613** incrementa di due milioni di euro, di cui uno è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Il comma 614** stabilisce che il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Trattasi del credito d'imposta – *bonus sport* – in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in 3 quote annue di pari importo (vedasi *Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*). **Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa.**

**Il comma 615** prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1 del D.L. n.4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, si applicano anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e che, per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta non può essere superiore a 10.000,00 euro, autorizzando per lo stesso trimestre la spesa complessiva di 35 milioni di euro. Trattasi (vedasi *Circolare LND n. 6 del 29 marzo 2022*) del credito d'imposta concesso a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di Leghe e squadre professionistiche e dilettantistiche.

**I commi da 616 a 617** stabiliscono stanziamenti per incrementare Fondi destinati a SSD/ASD per i costi di energia elettrica e al Fondo per lo Sport.

**Il comma 618** incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni per il 2023, il Fondo speciale per sostenere la transizione ecologica ed energetica del settore della sport.

**I commi da 619 a 626** ridefiniscono la natura giuridica dell'Istituto per il Credito Sportivo prevedendone la trasformazione in S.p.A.

Infine, **i commi 627 e 628** autorizzano una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della S.p.A. Sport e Salute, per finanziare il progetto "Bici in Comune"

\*\*\*\*\*

Si riportano, di seguito, alcune delle norme più importanti recate dalla Legge di Bilancio 2023 che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

*-Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*

**-Comma 2** – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi medi, per Kwh, calcolati sulla base del 4° trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.**

**-Comma 3** - E' riconosciuto un **credito d'imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al comma 1, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita ai 4° trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell'anno 2019.**

**-Comma 4** – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel **1° trimestre solare del 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 4°trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

**-Comma 5** – Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **1° trimestre solare dell'anno 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, abbia subito un **incremento superiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

**-Comma 6** - Ai fini della fruizione del credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023.

**-Comma 7** - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

**-Comma 8** - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'Albo e ad imprese di assicurazione. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta

*-Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023*

**-Comma 11** - Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza fino a 16,5 Kw.

*- Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023*

**-Comma 13** - È confermata la riduzione al 5% dell'IVA per la somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

**-Comma 15** - Per contenere, per il 1° trimestre del 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, l'IVA è ridotta al 5%.

*- Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas*

**-Comma 17** - I nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000,00 euro sono ammessi, per l'anno 2023, alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

**-Comma 18** - Per il 1° trimestre 2023 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

*-Misure fiscali – Riduzione della pressione fiscale*

*- Modifiche al regime forfetario*

**-Comma 54** - Dal 1° gennaio 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con partita IVA, potranno godere della tassazione al 15% (**flat tax**) per i ricavi fino a 85.000,00 euro annui (in precedenza il limite era di 65.000,00 euro). Inoltre, mentre con la precedente normativa il regime forfetario cessava a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 65.000,00 euro, la nuova norma stabilisce che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000,00 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

*- Flat tax incrementale*

**-Comma 55** - Per il solo anno 2023, è stata introdotta la cosiddetta **flat tax incrementale** consistente in una minore tassazione dell'incremento di reddito conseguito nell'anno 2023, parametrato al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020-2022. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare – necessita l'opzione – in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000,00 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

**-Comma 57** - Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2024, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del comma precedente.

*-Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande]*

**-Comma 58** - Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono reddito da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia del lavoratore, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e INAIL e non sono computate ai fini del TFR.

**-Comma 60** - L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

**-Comma 62** - Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro.

*- Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività*

**-Comma 63** - Per i premi di produttività erogati nel 2023 fino a 3.000,00 euro, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali è ridotta dal 10 al 5%, sempre che si tratti di redditi non superiori a 80.000,00 euro lordi l'anno. In caso di redditi superiori, l'aliquota sui premi di produttività resta quella del 10%.

*- Differimento dei termini dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax*

**-Comma 64** - Le disposizioni relative all'applicazione della *sugar tax* e della *plastic tax* sono differite al 1° gennaio 2024.

*-Deducibilità ammortamenti*

**-Commi 65-69** - I costi dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, quali supermercati, grandi magazzini, ecc., sono deducibili in misura non superiore a quella calcolata applicando un coefficiente del 6% e non più del 4%. La maggiore deduzione spetta anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione ai soggetti che operano nelle attività commerciali di cui sopra.

*- Aliquote IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile*

**-Comma 72** - Sono state ridotte le aliquote IVA dal 10 al 5% per alcuni prodotti dell'infanzia, quali latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini della prima infanzia ed altri, nonché per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.

**-Comma 73** - La cessione dei *pellet* è assoggetta all'aliquota ridotta del 10%, anziché a quella del 22%.

*- Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per "under 36"*

**-Commi 74 e 75** - Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni agevolative delle imposte indirette per l'acquisto da parte di "under 36" della prima casa con ISEE non superiore a 40.000,00 euro. Sono confermate fino al 31 dicembre 2023 le deroghe alla disciplina ordinaria per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa per lavoratori autonomi, imprenditori individuali, piccoli commercianti che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% su base trimestrale.

**-Comma 76** - Ai fini IRPEF, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto della prima casa. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi successivi.



*-Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente*

**-Comma 81** – Sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la condizione di immobile non utilizzabile né disponibile, per il quale sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

*-Disposizioni in materia di entrate*

*-Assegnazione dei beni ai soci*

**-Commi 100-105** – E' consentito alle società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione, e beni mobili registrati, corrispondendo un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all'8% elevata al 10,5% per le società di comodo. L'assegnazione deve essere effettuata entro 30 settembre 2023. Nello stesso termine e con analoga tassazione le società immobiliari di gestione potranno essere trasformate in società semplici.

*- Contributo di solidarietà per il 2023*

**-Commi 115 e 116** – E' istituito per il 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione del gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai fini IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il contributo va versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

*-Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA*

**-Commi 148-150** - Al fine di contrastare l'evasione e le frodi fiscali, sono aggiunti all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, che reca disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio, variazione e successione e le modalità di rilascio di una nuova partita IVA, due commi, il comma 15-bis. 1 e il comma 15-bis.2. In sostanza, dopo la chiusura ordinata dal fisco è possibile la riapertura ma soltanto con una fideiussione. Il comma 15-bis.1, prevede che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, invita il contribuente a presentarsi in Ufficio per esibire i documenti contabili obbligatori per consentire la verifica dell'effettivo esercizio di un'attività economica per poter dimostrare, sulla base di documenti idonei, l'assenza dei profili di rischio. Se l'esito dell'istruttoria è negativa o in caso di mancata presentazione del contribuente, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Il successivo comma 15-bis.2, prevede che la partita IVA può essere, dopo la cessazione, di nuovo richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000,00 euro.

**- Comma 149** - il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa pari a 3.000,00 euro; risponde in solido della sanzione l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività, agendo con dolo o colpa grave

*-Misure di sostegno in favore del contribuente*

*-Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione*

**-Comma 153** – E' prevista una definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, chieste con le comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge (30 dicembre 2022), ovvero recapitate successivamente a tale data. Le somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo.

**-Comma 154** - Il pagamento delle somme ha luogo con l'iscrizione a ruolo ed è ammesso il **pagamento rateale in 8 rate o 20 rate** se il carico è superiore a 5.000,00 euro. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**-Comma 155** – Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con comunicazione dall'Ufficio, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte residue non versate o versate in ritardo.

**-Comma 156** – Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e termini previsti dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**-Comma 157** – Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

**-Comma 158** – Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

*-Regolarizzazione irregolarità formali*

**-Commi 166-167-168**– Le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con il pagamento di una somma pari a **200,00 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità ed omissioni. Le violazioni sanabili sono, tra l'altro, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività, omessa restituzione dei questionari, ecc.

**-Commi 169-173** – Sono espressamente escluse le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione riferiti alla collaborazione volontaria e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente Legge.

*-Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie*

**-Comma 174** - E' previsto un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, con il pagamento di un **diciottesimo del minimo** edittale delle sanzioni irrogabili per legge, oltre all'imposta ed agli interessi dovuti. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti

gli interessi nella misura del **2% annuo**. La regolarizzazione è consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni comprese le comunicazioni di irregolarità.

**-Comma 175** – La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo con decorrenza dal 31 marzo 2023. La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

**-Comma 176** – La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

**-Comma 177** – I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge restano validi e non si dà luogo a rimborso.

*– Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*

**-Comma 179** – Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché quelli relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge.

**-Commi 180-181** - Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.

**-Comma 182** – Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **venti rate** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale.

**-Comma 183**– Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*dichiarazione di investimenti di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero*).

*– Definizione agevolata delle controversie tributarie*

**-Comma 186** – Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

**-Comma 187**- In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** del valore della stessa.

**-Commi 188**- In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della Legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del **40%** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

**-Comma 189** - In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo del tributo **al netto** degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dai Giudici Tributari e in misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 3, per la parte di atto annullata.

- **Comma 190** – In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale in tutti i precedenti gradi giudizio, la controversia pendente in Cassazione è definibile con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della stessa.

- **Comma 191** – Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

- **Comma 194** – La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Se l'importo supera 1.000,00 euro è ammesso il pagamento in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima vanno versati gli interessi legali.

- **Comma 195** - Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia, e quindi per ciascun atto impugnato, è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

- **Comma 199** - Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione.

- **Comma 200** – L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 e il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

– *Conciliazione agevolata delle controversie tributarie*

- **Commi 206-209** – In alternativa alla definizione agevolata di cui all'art. 42, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un **diciottesimo** del minimo previsto dalla Legge con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione con il versamento della prima rata. Le rate successive, fino ad un massimo complessivo di **venti trimestrali** di pari importo, vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sono dovuti gli interessi legali per le rate successive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio e il competente Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà applicata sul residuo importo.

– *Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziaria*

- **Comma 219** – Per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione e a seguito delle conciliazioni giudiziali, scadute alla data di entrata in vigore della Legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, mediante il versamento integrale dell'imposta.

- **Commi 220-221** – La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Le rate successive, sulle quali sono dovuti gli interessi legali, hanno scadenza il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono gli effetti del presente articolo e l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento.

– *Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015*

**-Commi 222-223** – Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, tutti i debiti di importo residui, alla data di entrata in vigore della Legge, fino a 1.000,00 euro, compresi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. *(va considerato il "singolo" carico e non il totale addebitato nella cartella di pagamento; pertanto, se nella cartella sono iscritte a ruolo due differenti tipologie di somme dovute – ad es., multa stradale e IRPEF – si tiene conto, per ciò che riguarda il limite di 1.000,00 euro, dell'importo di ciascuna tipologia a prescindere dall'ammontare totale dell'importo riportato in cartella).* Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.

**-Comma 227** – Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute alla medesima data – 1/1/2000-31/12/2015 – a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non opera per i rimborsi di spesa di procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

**-Comma 228** – Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, agli obblighi contributivi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di interessi.

**-Comma 229** – Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

**-Comma 230** – E' prevista la sospensione della riscossione fino al 31 marzo 2023 dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228, e non si applicano gli interessi di mora.

– *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*

**-Comma 231** – Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

**-Comma 232** – Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

**Comma 233** – In caso di pagamento rateale, dono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

**-Commi 234-252** – L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore, se intende procedere alla definizione agevolata, deve presentare una dichiarazione, entro il 30 aprile 2023, utilizzando il modulo che dovrà essere messo a disposizione dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, scegliendo il numero di rate nel quale ritiene di effettuare il pagamento entro il limite massimo delle 18 rate. Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi relativamente ai carichi che intende definire e si impegna a rinunciare agli stessi giudizi che verranno sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio

è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. **Entro il 30 aprile** il debitore potrà presentare dichiarazione integrativa di quella eventualmente già presentata. **Entro il 30 giugno 2023**, l'Agente della riscossione comunica, nell'area riservata del proprio sito internet, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme in definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore, mediante moduli di pagamento precompilati che l'Agente della riscossione invia in allegato alla comunicazione cui è tenuto o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una rata, **la definizione non produce effetti**. Sono esclusi dalla nuova rottamazione i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e le sanzioni diverse da quelle tributarie, da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

*-Regime semplificato*

**-Comma 276** – E' ampliato l'ambito operativo della contabilità semplificata per le imprese minori. Dal **1° gennaio 2023** il regime semplificato si considera naturale per le imprese che conseguiranno ricavi non superiori a **500.000,00 euro** (in precedenza **400.000,00 euro**) nel caso di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a **800.000,00 euro** per le imprese esercenti altre attività (in precedenza **700.000,00 euro**)

*-Lavoro, famiglia e politiche sociali*

**-Comma 277** – Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è determinata nella misura di **8.000,00 euro** (era previsto che l'attuale tetto di **10.000,00 euro** scendesse nel 2023 a **5.000,00 euro**). Per il 2024 è confermata la riduzione a **5.000,00 euro**.

*- Esanero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti*

**-Comma 281** -In via eccezionale, per i periodi di **paga dal 1° gennaio 2023** è riconosciuto il taglio del cuneo fiscale sotto forma di riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente nella misura di **due punti percentuali** ed è incrementato di **un ulteriore punto percentuale** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923,00 euro**, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. E' da rilevare che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (*la futura pensione non subirà decurtazioni a causa della minore aliquota contributiva in argomento*).

*- Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile*

**-Comma 283** – In via sperimentale, per il 2023, è introdotta la "**pensione quota 103**" con 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva (*pensione anticipata flessibile*). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 consentirà l'accesso alla pensione anche in data successiva. **I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedere alla prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023**. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore medio mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo. Detto limite deve essere rispettato fino al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (*67 anni fino al 2024*).

**-Comma 284** - La pensione anticipata flessibile **non** è cumulabile a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di **5.000,00 euro** lordi annui. Nel caso di cumulo, la pensione sarà sospesa per l'intero anno in cui

si verifica il superamento e gli eventuali ratei riscossi nell'anno formeranno oggetto di recupero da parte dell'INPS.

**-Commi da 285 a 290** – I soggetti che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti per la pensione anticipata flessibile, conseguono il diritto alla decorrenza dal 1° aprile 2023; i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Diverse sono le decorrenze per i dipendenti pubblici. Infatti, per quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla pensione dal 1° agosto 2023 mentre quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto Scuola e Afam, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico/accademico sempre che la domanda di cessazione venga presentata entro il 28 febbraio 2023. La pensione anticipata flessibile non si applica al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria nonché dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.

*– incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori*

**-Commi 286-287** - I lavoratori che pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile potranno beneficiare di un incremento di stipendio. Infatti, è previsto che possano rinunciare, dietro formale richiesta del lavoratore, all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico: il datore di lavoro verserà all'INPS soltanto la quota di contribuzione a proprio carico, e la somma corrispondente ai contributi che avrebbe dovuto versare il lavoratore dipendente è corrisposta interamente al lavoratore.

*– Opzione donna*

**-Comma 292** - il diritto al trattamento pre-pensionistico per le donne previsto dall'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, viene prorogato seppure con limitazioni. È necessario, per accedere al pensionamento anticipato, per una lavoratrice madre, avere **entro il 31 dicembre 2022** almeno 60 anni di età e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Il requisito anagrafico scende a 59 anni se si ha un figlio e a 58 se si hanno almeno due figli. Rispetto al passato non è modificato il requisito anagrafico – 59 anni per le lavoratrici autonome e 58 per quelle dipendenti – ma la differenza deriva dall'essere o meno madri. Inoltre, devono sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- assistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado, convivente, in situazione di gravità;
- avere una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
- essere state licenziate da imprese in difficoltà per le quali si è aperto un tavolo di crisi.

*– Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli*

**-Commi 294-300** - Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 31 dicembre 2023 assumono soggetti **beneficiari del reddito di cittadinanza** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di un importo pari a **6.000,00 euro** su base annua. Con il comma 4 è prolungato, per i datori di lavoro privati, l'accesso all'esonero in caso di assunzione di **"under 36"**. Il successivo comma 5 stabilisce che per il 2023, i datori di lavoro che assumono **personale femminile** possono godere dell'esonero totale della contribuzione, incluso INAIL, nel limite di **6.000,00 euro annui**; l'agevolazione spetta per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi per quelle a tempo indeterminato.

**-Comma 306** – Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura, per i lavoratori fragili dipendenti pubblici o privati, lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart-working* senza alcuna decurtazione della retribuzione.

– *Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche*

-**Comma 309** - Per il periodo 2023-2024 è modificato il metodo di rivalutazione delle pensioni. Nel 2023 per gli importi pensionistici fino a 4 volte le pensioni minime (€ 525,38), e cioè fino a 2.101,52 euro lordo mensile, la rivalutazione, stabilita nel 7,30%, si applica nella misura del 100%, con un incremento massimo di 153,41 euro; per i trattamenti pari o inferiori a 5 volte il minimo - € 2.626,90 - la rivalutazione è pari al 85% del 7,3%, con un incremento massimo di 153,41 euro; per le pensioni pari a 6 volte il minimo - 3.152,28 -, la rivalutazione è del 53% di 7,3%, e cioè, del 3,86%, con un incremento massimo di € 126,56; oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, da € 3.152,29 a € 4.203,04, la rivalutazione è del 47% di 7,3%, con un incremento massimo di € 153,41; da 8 a 10 volte il minimo - da € 4.203,05 a € 5.253,80 - la rivalutazione è calcolata nella misura del 37% del 7,3% con un incremento massimo di € 153,41; infine, per i trattamenti superiori a 10 volte il minimo, e cioè a € 5.253,81 euro mensili lordi, la rivalutazione si ferma al 32% del 7,3%, e, cioè, al 2,33% dell'importo della pensione.

-**Comma 310** - Le pensioni minime - 525,38 euro - oltre ad essere adeguate al 100% dell'inflazione, saranno incrementate del 6,4% per gli "over 75" e dell'1,5% per gli altri pensionati.

– *Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa*

-**Commi 313-316** - La misura del reddito di cittadinanza nei confronti dei soggetti considerati "occupabili" avranno il sussidio per un **limite massimo di 7 mensilità**; la disposizione **non** si applica in caso di nuclei nel cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti percettori di reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per 6 mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza, il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 315 e 316, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai beneficiari del reddito di cittadinanza tra i **18 e 29 anni** che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata all'iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

-**Comma 317** - La componente del reddito di cittadinanza è erogata direttamente al **locatore** dell'immobile risultante dal contratto di locazione. Inoltre, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, nelle modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

- **Comma 322** - Per tutto il 2023 è possibile **rinegoziare i mutui** per l'acquisto o per la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata del contratto, passando al tasso fisso.

-**Comma 340-341** - È incrementato per l'anno 2023 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che aveva una dotazione di 40 milioni di euro, di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni dal 2024, da destinare al potenziamento dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è incrementato di 1,85 milioni di euro.

– *Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*

-**Comma 342** - Sono state apportate alcune modifiche all'art. 54-bis del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017. In particolare tornano i cosiddetti **vaucher** e viene elevato da 5.000,00 a 10.000,00 euro l'importo complessivo che può essere corrisposto per ciascun prestatore di lavoro occasionale. I vaucher possono essere utilizzati come modalità di pagamento anche per le attività lavorative di natura occasionale nell'ambito dell'attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Inoltre, è vietato il ricorso alla



prestazione di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **10, e non più 5**, come per il passato, lavoratori subordinati.

*- Famiglia e disabilità -<sup>4</sup>*

*- Assegno unico universale*

**-Comma 357** - A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, gli importi dell'assegno unico universale sono incrementati del 50%; lo stesso incremento è riconosciuto per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli ISEE fino a 40.000,00 euro. La maggiorazione forfettaria di 100,00 euro per i nuclei familiari con quattro e più figli è incrementata del 50%.

*-Congedo parentale*

**-Comma 359** – L'art. 34 del D. LGS. 26 marzo 2002, n. 151 prevede che per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuto fino al 3° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Tale indennità è elevata, con il comma 359 in esame, per entrambi i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione**. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori/lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.

*-Misure per favorire la crescita e gli investimenti*

*- Misure in materia di mezzi di pagamento*

**-Comma 384**- L'importo del limite di 2.000,00 euro per i pagamenti in contanti, è elevato a 5.000,00 euro.

**-Commi 385 – 386 - 387** - Per quanto riguarda i pagamenti a mezzo "pos", è istituito un tavolo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e che sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di debito/credito, e quelle dei prestatori e gestori dei servizi di pagamento al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni e per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30,00 euro a carico degli esercenti d'impresa con ricavi non superiori a 400.000,00 euro annui. Se non c'è accordo entro 30 giorni, è dovuto da parte dei prestatori dei servizi a pagamento, per il 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni inferiori a 30,00 euro.

*-Agricoltura e sovranità alimentare -*

*-Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità*

**-Comma 434** - È istituito un Fondo presso il Ministero dell'Agricoltura destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare mediante l'erogazione, a soggetti in condizione di povertà assoluta, di pacchi alimentari con l'inventario della distribuzione alimentare.

*- Infrastrutture e trasporti*

**-Commi 487-493** *Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente*

- È dichiarata opera prioritaria e di preminente interesse nazionale il collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia ed il continente (Ponte sullo Stretto). Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Società ANAS S.p.A., le stesse sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitali sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro. La Società Stretto di Messina ha tempo 90 giorni per chiudere tutte le vertenze in corso relative al precedente progetto per il rifinanziamento della società stessa, per l'opera che torna ad essere prioritaria.

-*Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative prevista dal Codice della Strada*

-**Comma 497** - In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, prevista dal Codice della Strada.

- *Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina*

-**Comma 498** - Viene, tra l'altro, autorizzata la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 per il 2024 e 140 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai fini della copertura del fabbisogno del Piano complessivo delle opere.

-*Varie*

-**Commi 329-335** – Nella classe quarta della Scuola Primaria sono inserite due ore settimanali di educazione motoria affidate a insegnanti specializzati.

-**Comma 538** - Per il 2023 è prorogato il *bonus psicologico* ma il contributo massimo scende a 1.500,00 euro a persona.

-**Comma 630** – Sono istituite, dal 2024, una "Carta Cultura Giovani" ed una "Carta del Merito" legata al merito scolastico. Le due Carte, cumulabili, assegnano 500,00 euro per i consumi culturali; una per coloro che hanno un ISEE familiare fino a 35.000,00 euro e l'altra per chi si diploma con il massimo dei voti alle Scuole Superiori.

-**Commi 894-895** - Dal 1° gennaio 2023 scende al 90% il *Superbonus* per gli interventi su condomini, edifici da 2 a 4 unità e per abitazioni singole. Per quest'ultime la casa deve essere adibita ad abitazione principale di proprietà, e se il reddito di riferimento calcolato con il "quoziente familiare" non è superiore a 15.000,00 euro. I soggetti che, nel condominio, hanno presentato la Cilas entro il 24 novembre o entro il 31 dicembre 2022 (con delibera assembleare entro il 18 novembre 2022) mantengono il 110%. Per le villette per le quali sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 il *superbonus* è concesso nella misura del 110% fino al 31 marzo 2023.

### 1.3 PROTOCOLLO F.I.G.C. 2022/2023 DILETTANTI VERSIONE 1

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la versione (n. 1) delle Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022/2023 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid-19.

Il nuovo Protocollo, nella versione parzialmente rivista, può essere visualizzato al seguente link:

[https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022\\_2023\\_dilettanti\\_versione-1.pdf](https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf)

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.

I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: <http://www.figc.it> e su quello della L.N.D.: <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

### 1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 - MODULI DESIGNAZIONE CARICHE ELETTIVE ASSEMBLEA CR PIEMONTE VALLE D'AOSTA

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/10088-comunicato-ufficiale-lnd-n-195-moduli-designazione-cariche-elettive-assemblea-cr-piemonte-valle-d-aosta/file>

## 2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

### 2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

#### TORNEO REGIONALE UNDER 19 ELITE

##### TRIANGOLARE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
1A	SARNTAL	OLTRISARCO		08/01/23		14:30	<b>BOLZANO PFARRHOF SINT.</b>

#### TORNEO REGIONALE UNDER 17 ELITE

##### QUADRANGOLARE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
1A	BOZNER	VIPO TRENTO	<b>18/01/23</b>	08/01/23	<b>19:30</b>	14:30	BOLZANO TALVERA A SINT.

#### TORNEO REGIONALE UNDER 15 ELITE

##### QUADRANGOLARE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
1A	VIRTUS BOLZANO	MILLAND	<b>07/01/23</b>	08/01/23		14:30	BOLZANO RIGHI SINT.
2A	LANA	VIRTUS BOLZANO	<b>14/01/23</b>	15/01/23		14:30	LANA SINT.

##### TRIANGOLARE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
1A	AUSWAHL RIDNAUNTAL	LATSCH		08/01/23		14:30	<b>CAMPO DI Trens SINT.</b>

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**

#### **3.1 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVITÀ AL VIRUS SARS-COV2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA" (ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023)**

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale Autonomo di Trento n. 25 di data 8.9.2022, **per le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento viene modificata ai paragrafi C) e D) punto 1) ultimo capoverso come sotto indicato, fermo e invariato il resto.**

#### **C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI**

- 1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 8 (otto)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 8 (otto)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.

Qualora, durante o appena terminato il periodo di isolamento previsto dalla normativa vigente per i/le calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli/delle stessi/stesse superi quello sopra indicato, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

- 2) Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

#### **D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI**

- 1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.

Qualora, durante o appena terminato il periodo di isolamento previsto dalla normativa vigente per i/le calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli/delle stessi/stesse superi quello sopra indicato, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

- 2) Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

### **3.2 ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE E STRAORDINARIA ELETTIVA 28.01.2023**

Si informano le Società che sul Comunicato Ufficiale n° 66 di data 22.12.2022 è stata notificata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Biennale e Straordinaria Elettiva del C.P.A. di Trento in programma il giorno 28 gennaio 2023 alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione presso il Teatro Sanbàpolis in Via della Malpensada 82 – Trento. L'ordine del giorno e le relative specifiche sono state pubblicate sul citato Comunicato Ufficiale.

### **3.3 CHIUSURA UFFICI C.P.A. DI TRENTO**

Si informano le Società che dal giorno sabato 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023, gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento rimarranno chiusi, gli stessi riapriranno lunedì 09 gennaio 2023.

### **3.4 RIMBORSO DI EURO 50,00.= PER VISITE MEDICO SPORTIVE UNDER 18 ESEGUITE DA STRUTTURE PRIVATE**

Di seguito si riporta il link per accedere al servizio della A.P.S.S. della Provincia di Trento con la relativa regolamentazione per ottenere il rimborso per le visite medico sportive eseguite da soggetti che si sono rivolti ad una struttura sanitaria o ad un medico specialista privati autorizzati.

[https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Rimborso-per-spese-certificati-di-idoneita-visite-medico-sportive#cos\\_e](https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Rimborso-per-spese-certificati-di-idoneita-visite-medico-sportive#cos_e)

### **3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 23 FEMMINILE**

In preparazione per gli impegni ufficiali del "Torneo delle Regioni 2023" della Rappresentativa Under 23 Femminile, le sotto elencate giocatrici sono convocate per un allenamento presso il:

**CAMPO SPORTIVO DI ARCO BOLOGNANO (sint.) – LUNEDÌ 09 GENNAIO 2023 – ORE 20.00**

Le stesse dovranno altresì presentarsi munite del completo corredo di gioco, di un documento di riconoscimento, della fotocopia di valido certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. In mancanza di quanto sopra, le giocatrici **non** potranno partecipare all'allenamento.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(\*) e 3(\*\*) delle NOIF.

**(\*) Art. 76, comma 2** I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.

**(\*\*) Art. 76, comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

<b>US</b>	<b>AZZURRA S.B.</b>	DE MARCO ANNA DERIU LETIZIA ZENOBÌ VITA	<b>US</b>	<b>RIVA DEL GARDA</b>	ECCEL VALENTINA FACCIO GIULIA MANICA AURORA
<b>US</b>	<b>ISERA</b>	BERGAMO ALESSIA BERTE' ALESSIA BERTE' MADDALENA BERTOLINI MAIRA BONELLA FLORA CAMPAN VANESSA CAMPOSTRINI SERENA COMANDELLA ALESSIA CONCI MIRIANA COVA ANNA DAL FIUME JOLINA			MODENA EMILIA PACE ISABEL PACE MELISSA PLANCHESTAINER M. SADE GIORGIA VERONESI MARTINA FARINA GLENDA GIRARDI ISABELLA PANIZZA ISABELLA VESCOVI MARTINA

Accompagnatrice Ufficiale: MICHELETTI Ida  
Selezionatore: GENTA Roberto  
Collaboratrice: SPAGNOLLI Maria Luisa

Medico: MARCHIORI Maura  
Collaboratore: BATTISTI Italo  
Collaboratore: SABATINO Leonardo

### 3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CATEGORIA JUNIORES

In preparazione per gli impegni ufficiali del "Torneo delle Regioni 2023" della Rappresentativa Juniores, i sotto elencati giocatori sono convocati per un allenamento presso il:

#### CAMPO SPORTIVO DI ARCO BOLOGNANO (sint.) – SABATO 14 GENNAIO 2023 – ORE 14.00

Gli stessi dovranno altresì presentarsi muniti del completo corredo di gioco, di un documento di riconoscimento, della fotocopia di valido certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. In mancanza di quanto sopra, i giocatori **non** potranno partecipare all'allenamento.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(\*) e 3(\*\*) delle NOIF.

**(\*) Art. 76, comma 2** I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.

**(\*\*) Art. 76, comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

<b>ACD</b>	<b>AQUILA TRENTO</b>	DEVIGILI IVAN	<b>ASD</b>	<b>MORI S. STEFANO</b>	AMBROSI ANDREA
<b>ASD</b>	<b>ANAUNE VAL DI NON</b>	CASAGRANDE DANIEL			BORTOLOTTI FILIPPO
		MENAPACE MARCO			BRUNI EMANUELE
		PRANTIL ALESSANDRO			CAROTTA DANIEL
<b>USD</b>	<b>ARCO 1895</b>	RECH LORENZO			MANFREDI ANDREA
		SIGNORETTI GIORDANO	<b>ASD</b>	<b>ROTALIANA</b>	FIORAZZO ANDREA
<b>US</b>	<b>BASSA ANAUNIA</b>	PEZZI THOMAS			SPANGARO NICHOLAS
<b>SSD</b>	<b>BENACENSE</b>	PIERRO LEONARDO	<b>FC</b>	<b>ROVERETO</b>	ANZELINI LUCA
<b>ASD</b>	<b>CALISIO</b>	ZENI JACOPO'			COMPER TOMMASO
		ZENI NICCOLO'			DEIMICHEI ELIA
<b>ASD</b>	<b>COMANO TERME E F.</b>	CARLI GIANNI			MANFREDI PIETRO
		CELIA MATTIA			MARANER ANDREA
		SOTTOVIA MIRCO	<b>ASD</b>	<b>SACCO S. GIORGIO</b>	PRADINI GABRIELE
<b>ASD</b>	<b>FASSA CALCIO</b>	LORENZ MASSIMO	<b>ASD</b>	<b>SETTAURENSE 1934</b>	PATAONER DANIELE
<b>US</b>	<b>LAVIS</b>	AMORTH JACOPO			BONOMINI MICHELE
		BELLUNATO LORENZO			CARE' DAVIDE
		CASALINI DIEGO ARMANDO			FERRARESI THOMAS
		LEYE MALICK			ZOCCHI RICCARDO
		LUCIDI LORENZO	<b>USD</b>	<b>VIPO TRENTO</b>	FRONER MASSIMO
					STRACCHI AARON
Accompagnatore Ufficiale:	ROSA' Renzo	Medico:			MAFFEI Gabriele
Selezionatore:	MARAN Florio	Collaboratore:			PELLIZZARI Guido
Collaboratore:	SABATINO Leonardo	Collaboratore:			COSER Rudi

## **4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO**

### **4.1 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2022/2023**

Si informano le Società che la F.I.G.C. – S.G.S. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2022/2023 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in data 02/07/2022.

**Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un'attenta lettura del Comunicato che è stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti.**

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/>

### **4.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - GUIDA TORNEI 2022/2023**

Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato la guida per l'organizzazione dei tornei da parte di società per la stagione 2022/2023.

Si prega di prenderne attenta visione in quanto sono presenti delle novità rispetto alla stagione passata.

Di seguito il link dove scaricare il Comunicato Ufficiale n° 22 del S.G.S.

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/>



CENTRO FEDERALE TERRITORIALE  
**BORGO VALSUGANA**

### **4.3 CONVOCAZIONE CFT 09/01/2023**

Il Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico, Giorgio Barbacovi, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Borgo Valsugana (TN) comunica la convocazione per lunedì **09/01/2023**, presso il Complesso Polisportivo in Via Piccola snc – Borgo Valsugana (TN).

#### **CONVOCAZIONE ore 16.30 INIZIO ALLENAMENTO ore 17.00**

Gli/le atleti/atlete convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, in regola con il certificato di idoneità per l'attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, una bottiglia d'acqua. Gli/le atleti/atlete convocati dovranno inoltre consegnare la liberatoria per uso immagini debitamente compilata.

Per comunicazioni contattare la R.O.R.:

Sig.ra Giulia Agostini Tel. **347-7262046**

oppure inviando una e-mail: [cft.trentosgs@figc.it](mailto:cft.trentosgs@figc.it)

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

#### **STAFF**

Responsabile Organizzativo Regionale: **Giulia Agostini**

Responsabile Organizzativo C.F.T.: **Franco Tomio**

Tecnici: **Alan Gottoli, Daniele Debortoli, Riccardo Scarpa, Alessandro Turchetti Dellagiacoma, Tiziano Rizzoli**

Preparatore Portieri: **Mauro Chiusole**

Preparatore Atletico: **Roberto Modena**

Medico: **Gabriele Maffei**

Fisioterapista: **Clara Terragnolo**

Psicologi: **Martina Segato, Beatrice Agostini**

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE FEDERALE PROVINCIALE  
Giorgio Barbacovi





COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BIASI	GIULIA	24/02/2010	ALTAVALSUGANA CALCIO
BRUGNARA	YLENIA	27/01/2009	LAVIS A.S.D.
CACUCCIOLO	GIUSEPPE	17/08/2009	LEVICO TERME
CAMPIGOTTO	ERIC	26/09/2009	PRIMIERO
CETTO	NICOLE	27/06/2009	RONCEGNO
DAMAGGIO	EMILY	28/09/2010	LAVIS A.S.D.
DEGAUDENZ	ANTONIO MARIA	28/02/2009	ALTA VALSUGANA
DEGIAMPIETRO	SAMUEL	22/04/2010	LEVICO TERME
DI BRAIDA	MATTEO	22/12/2009	VIPO
DOBROZI	DANIEL	17/04/2010	RONCEGNO
ESMAEIL	KARIM	09/05/2010	TELVE
FAGGIONI	ELIA	24/08/2009	LEVICO TERME
FERRAI	NICOLAS	12/02/2010	TELVE
FLORIDIA	PAOLA	22/06/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
GIACONI	MARGHERITA	20/12/2009	SOLTERI SAN GIORGIO
GUBERT	NICOLÓ	21/07/2009	PRIMIERO
LANCERIN	MARCO	06/09/2009	LEVICO TERME
LOSS	SIMONE	25/02/2010	PRIMIERO
MARIGHETTI	EDUARD	04/06/2010	ORTIGARALEFRE
MARAN	CATERINA	06/08/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
MENAPACE	ALEX	13/11/2009	PERGINE CALCIO
MOROSIN	GIACOMO LORENZO	09/06/2010	TELVE
MURARO	JOEL	15/07/2010	ORTIGARALEFRE
NOVELLI	MARCO	03/01/2009	PRIMIERO
ORECCHIO	ANNA	08/10/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
ORLER	PIETRO	14/11/2010	PRIMIERO
PAULETTO	MARTINO	12/01/2010	PRIMIERO
PECORARO	GAIA	30/06/2009	TELVE
PEGORETTI	STEFANO	04/11/2009	CALISIO
RANZI	CATERINA	21/06/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
REGAIOLLI	MATILDE	01/10/2010	MORI S. STEFANO
SANDRI	FILIPPO	04/12/2010	ORTIGARALEFRE
SCALET	ALBERTO	18/03/2009	PRIMIERO
TALO	ANGELO	11/11/2010	PERGINE CALCIO
THALER	VALENTINA	13/08/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
TISSOT	FEDERICO	02/11/2010	PRIMIERO
TRENTIN	GIACOMO	03/01/2009	VIPO
TRENTINI	MATTIA	27/05/2010	LEVICO TERME
TUDOR	ALESSANDRO	10/05/2009	BORGO A.S.D.
VALCANOVER	SOFIA	23/05/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
VALENTINI	CATERINA	22/09/2009	LEVICO TERME
ZOUGGARI	ZIYAD	02/01/2010	LEVICO TERME



#### 4.4 RADUNO SELEZIONE TERRITORIALE CALCIO + UNDER 15 FEMMINILE – MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023



#### RADUNO SELEZIONE TERRITORIALE CALCIO+ UNDER 15 FEMMINILE

In preparazione per gli impegni ufficiali della Selezione Territoriale Under 15 Femminile "Dolomiti" le sotto elencate giocatrici sono convocate per una seduta di allenamento:

**MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 - ORE 14.45 (inizio allenamento)**  
**Presso il Campo Sportivo di Trento - Mattarello sint. (TN)**

COGNOME	NOME	DATA DI	SOCIETA'
AVESANI	ESTER	20/07/2008	ISERA
GIACONI	MARGHERITA	20/12/2009	SOLTERI SAN GIORGIO ASD
LUCCHI	AZZURRA	01/01/2008	TRENTO CALCIO FEMMINILE
BONFANTI MARTINA	SARA	20/11/2008	TRENTO CALCIO FEMMINILE
PINTARELLI	LETIZIA	27/08/2008	TRENTO CALCIO FEMMINILE
CAVALLORO (P)	LAURA	08/12/2008	TRENTO CALCIO FEMMINILE
VALCANOVER	SOFIA	23/05/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
RANZI	CATERINA	21/06/2009	TRENTO CALCIO FEMMINILE
CETTO	NICOLE	27/06/2009	RONCEGNO
CERVO	LETIZIA	07/09/2009	CAVARZANO OLTRARDO LIMANA
TRANQUILLIN	LAILA	15/02/2009	PLAVIS 2021
DELLA VECCHIA	ELISA	08/11/2008	LG VALBELLUNA
HOFER	ANNALENA	10/03/2008	AFC STERZING
KLOCKER	LAURA	03/03/2008	BRIXEN
HAJZERI	SUEMI	24/09/2008	BRIXEN
IMPROTA	MARA	16/10/2008	BRIXEN
RABANSER	ANNA	04/01/2009	BRIXEN
SCHUSTER	LEONIE	04/05/2009	BRIXEN
GRUBER	EVA	07/06/2008	FFC PUSTERTAL
REICHEGGER	ALYNA	17/06/2008	FFC PUSTERTAL
MARCHER	EMMA	06/06/2008	FFC PUSTERTAL
REDZA	LEJLA	31/05/2009	MERAN WOMEN
HARRASSER	NINA	24/04/2008	PFALZEN
TARGA	ANNA	25/09/2009	SÜDTIROL SRL
FACCHINI	CLARA	02/07/2008	SÜDTIROL SRL
FERRANDI	VANESSA	29/01/2009	SÜDTIROL SRL
MIRALDI	SOPHIE	16/10/2009	SÜDTIROL SRL
MIRAOU	JASMIN	30/04/2009	SÜDTIROL SRL
NOESSING	GRETA	12/09/2009	SÜDTIROL SRL
QUADRACCIA	GAIA	27/05/2008	SÜDTIROL SRL
SCHUELMERS VON	DALIA	04/12/2009	SÜDTIROL SRL
SCARAZZINI	VITTORIA	19/12/2008	PINZOLO VALRENDENA



### **STAFF PRESENTE**

Team Manager: Manuela Boito  
Selezionatore: Denise Ferraris  
Collaboratrice Tecnica: Giulia Agostini  
Preparatore Atletico: Nino Nocera  
Preparatore Portieri: Patrizio Guarnieri  
Fisioterapista: Clara Terragnolo  
Medico: Gabriele Maffei

### **PRECISAZIONI**

- **Sarà OBBLIGO consegnare al responsabile Organizzativo il certificato aggiornato della visita medica in corso di validità.**
- **Sarà OBBLIGO consegnare al responsabile Organizzativo la “Dichiarazione Liberatoria” di seguito riportata.**



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  
**DICHIARAZIONE LIBERATORIA  
(PER MINORENNE)**

**DATI PERSONALI DEL MINORE**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_

**DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA TUTELA**

GENITORE  TUTORE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_

GENITORE  TUTORE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_

N.B.: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore devono compilare e sottoscrivere il presente modulo

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (di seguito "gli Organizzatori") tutti i più ampi diritti in relazione all'utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il "Materiale") prodotto nell'ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso dell'attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla FIGC, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l'immagine del Minore nell'ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all'utilizzo della immagine del Minore.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in via Allegrì 18, 00198 Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con l'adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all'utilizzazione del Materiale da parte degli Organizzatori o loro aventi causa anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra comporta l'impossibilità per il Minore di prendere parte agli eventi organizzati dalla FIGC.

Il/I Genitore/i – Il Tutore

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Publicato in Trento il 05/01/2023**

**Il Segretario**  
(Dott. Martino Condini)

**Il Presidente**  
(Avv. Stefano Grassi)